



Città di
GALLARATE

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E ATTIVITA' CIMITERIALI
UFFICIO URBANISTICA

Realizzazione collegamento stradale tra le Vie Indipendenza e Bertacchi

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VAS_01

Rapporto Preliminare per la
Verifica di Assoggettabilità a VAS

Marzo 2023

1. PREMESSA	3
2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI: NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE, REGIONALE	4
2.1. NORMATIVA DI LIVELLO EUROPEO: DIRETTIVA 42/2001/CEE	4
2.2. NORMATIVA DI LIVELLO NAZIONALE: "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" (D. LGS. 152/2006)	4
2.3. NORMATIVA DI LIVELLO REGIONALE (LOMBARDIA): "LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO (L.R. 12/2005).....	4
2.4. ULTERIORI NORMATIVE DI LIVELLO REGIONALE (LOMBARDIA).....	4
3. MODELLO PROCEDURALE	5
4. MODELLO PROCEDURALE PROPOSTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS.....	7
5. FASI PROCEDIMENTALI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS	9
6. CONTENUTO DEL RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS ..	10
7. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	11
7.1. ASPETTI ARCHITETTONICI E URBANI GENERALI	11
7.2. ANALISI DEL PROGETTO RELATIVO ALL'AREA OGGETTO DI VARIANTE.....	15
7.3. ASPETTI URBANISTICI	21
8. PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE.....	22
9. QUADRO CONOSCITIVO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE	23
9.1. PIANIFICAZIONE DI LIVELLO REGIONALE: PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)	24
9.2. PIANIFICAZIONE DI LIVELLO REGIONALE: RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)	25
9.3. PIANIFICAZIONE DI LIVELLO PROVINCIALE: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).....	26
9.4. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO (PTC)	30
9.5. PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI – PGRA.....	32
9.6. PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	33
10. PRINCIPI DI SVILUPPO SOSTENIBILE.....	34
11. VERIFICA POSSIBILI EFFETTI SULLA COMPONENTE AMBIENTALE	35
11.1. EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE AL PGT	35
11.2. CONSUMO DI SUOLO	35
11.3. BILANCIO IDRICO	36
11.4. VIABILITÀ E TRAFFICO VEICOLARE	36
11.5. ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTRONAGNETICO	36
11.6. ELEMENTI DEL PAESAGGIO E DEL SISTEMA ECOLOGICO	36
12. VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI.....	37
13. CONCLUSIONI.....	38

1. PREMESSA

Il documento corrente rappresenta il Rapporto preliminare di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (in seguito VAS) della Variante puntuale al Piano di Governo del Territorio (PGT) di Gallarate (VA), successivamente meglio identificata.

Il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS propone il quadro ricognitivo e conoscitivo, integrativo della dimensione ambientale in relazione ai contenuti ed alle finalità del Piano, con identificazione degli ambiti di influenza ed analisi preliminari di sostenibilità per la Variante al PGT.

Nel mese di luglio 2022 è stato elaborato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di tale infrastruttura da parte del Settore LL.PP. e Patrimonio, successivamente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 07/12/2022, efficace ai sensi di legge, costituito dai seguenti documenti:

- 1) Relazione di fattibilità tecnica ed economica (Allegato A);
- 2) Elaborati grafici (Allegato B);
- 3) Piano Particellare d'Esproprio (Allegato C);
- 4) Quadro economico dei lavori (Allegato D);

di cui si allegano, come parte integrante del presente Rapporto Preliminare, i documenti 1), 2) e 4).

Il Comune di Gallarate, pertanto, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 01/03/2023, efficace ai sensi di legge, ad oggetto "Avvio del Procedimento di Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del Vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) per l'individuazione puntuale di un'opera pubblica (Realizzazione collegamento stradale tra le Vie Indipendenza E Bertacchi) e relativa Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" e con la medesima deliberazione sono state individuate le Autorità Proponente, Procedente e Competente, i Soggetti Competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati e i singoli settori del pubblico interessati all'*iter* di verifica di assoggettabilità a VAS.

Il presente Rapporto preliminare è redatto ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica, in particolare dell'art. 4, "Valutazione ambientale dei piani", della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi", approvati con D.C.R. n. XIII/351 del 13 marzo 2007, nonché della D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010, dalla D.G.R. n. IX/2789 del 22 dicembre 2011 e della D.G.R. n. IX/3836 del 25 luglio 2012.

Il Rapporto preliminare viene messo a disposizione sui siti istituzionali e verrà presentato in occasione della Conferenza di verifica

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI: NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE, REGIONALE

In questa sezione si procede con un breve *excursus* della situazione normativa vigente in tema di VAS.

2.1. *Normativa di livello europeo: Direttiva 42/2001/CEE*

L'adozione da parte del Parlamento Europeo della Direttiva 42/2001/CEE, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente, ha rappresentato un significativo passo in avanti nel contesto del diritto ambientale europeo. Ha, infatti, introdotto per la prima volta il principio della valutazione degli effetti sull'ambiente da applicare non ad un progetto, come sino ad ora accaduto con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per le opere di rilevante entità, ai sensi della Direttiva 85/337/CEE, ma ad uno strumento di pianificazione, mediante una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). In questo senso la sostenibilità è divenuta obiettivo di pianificazione e programmazione, tanto che la Valutazione diviene parte integrante del processo di formazione del piano e di eventuale variante.

2.2. *Normativa di livello nazionale: "Norme in Materia ambientale" (D. Lgs. 152/2006)*

A livello nazionale la Direttiva è stata recepita dal D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. L'articolo 4, comma 4, lettera a), del titolo I, del decreto dichiara quanto segue:

"la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

L'articolo 6, comma 1, specifica che sono sottoposti a VAS i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2.3. *Normativa di livello regionale (Lombardia): "Legge per il governo del territorio (L.R. 12/2005)*

A livello regionale il riferimento normativo lo troviamo nella L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. "Legge per il governo del territorio", dove l'articolo 4 recita:

"Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli Enti Locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla Direttiva 2001/42/CEE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi".

Al comma 3, del medesimo articolo, si definisce una sintetica panoramica dei contenuti della VAS:

"la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano, specie con riguardo al consumo di suolo, e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nell'elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso".

2.4. *Ulteriori normative di livello regionale (Lombardia)*

Ulteriori disposizioni regionali in materia di VAS sono contenute nella **D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351** "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani

e programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n 12)", nella **D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420** "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS", nella **D.G.R. 30 dicembre 2009, n. 10791/2009** "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, Lr. 12/2005; D.C.R. n.351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli". Queste D.G.R. sono state riformulate all'interno della **D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761** "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (Art. 4 Lr. 12/2005; Dcr. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971)", ulteriormente integrata dalla **D.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/3836** che ha approvato il modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS delle varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole (Allegato 1u) del Piano di Governo del Territorio.

3. MODELLO PROCEDURALE

In base alla vigente normativa, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica comprende le seguenti fasi:

- a) svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) elaborazione del rapporto ambientale;
- c) svolgimento di consultazioni;
- d) valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- e) decisione;
- f) informazione sulla decisione;
- g) monitoraggio.

Le normative sopra citate delimitano anche gli ambiti di applicazione della VAS, e non esclusivamente le relative procedure da seguire.

A livello europeo, l'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce l'ambito di applicazione della VAS, in particolare, ricordiamo che i commi 1 e 2 specificano che:

1. *"I piani e i programmi, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale [...]"*.

2. *Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:*

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli Allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE;

b) per i quali, in considerazione ai possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE".

Il comma 3 specifica, ulteriormente, che:

"per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati Membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente".

In altri termini, per i piani che determinano l'uso di piccole aree e per le modifiche minori dei piani la necessità della procedura VAS deve essere stabilita caso per caso. I criteri di cui tenere conto per tale verifica sono riportati nell'Allegato II alla Direttiva 2001/42/CE e quindi tale allegato costituisce un riferimento obbligatorio per la definizione dei contenuti del rapporto preliminare.

Pertanto, il D. Lgs. 152/2006, recependo i contenuti della Direttiva, con l'articolo 6 comma 3 specifica che:

"Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento."

La procedura per la verifica di assoggettabilità si compone delle seguenti fasi (articolo 12):

• 1. L'autorità precedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. (comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021);

• 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità precedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità precedente (comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021);

• 3. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;

• 3.bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente. (comma introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera 0a), della legge n. 233 del 2021)

• 4. L'autorità competente, sentita l'autorità precedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18. (comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021);

• 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

Ai sensi del disposto art. 4, comma 2-bis della L.R. 12/2005, "le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".

La Giunta Regionale ha, pertanto, specificato con D.G.R. 12 luglio 2012, n. XI/3836, (vedasi allegato 1u al punto 2.1), che si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS, per varianti minori tali per cui sussista la contemporanea presenza dei requisiti sottoelencati:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

La stessa D.G.R., riguardo le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, definisce, al punto 5 dell'Allegato 1u della D.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/3836, il seguente *iter* procedurale per la verifica di assoggettabilità a VAS:

- 1) avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;

- 2) elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma;
- 3) messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
- 4) decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione.

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 1 Orientamento	P1.1 Orientamenti iniziali della variante al PdS e al PdR P1.2 Definizione schema operativo della variante	A1.1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (ZPS/SIC) A1.2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti A1.3 Rapporto preliminare della proposta di variante e determinazione degli effetti significativi – Allegato II. Direttiva 2001/42/CE
		massa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno la variante alla valutazione ambientale (entro 45 giorni) dalla messa a disposizione) e informazione circa la decisione assunta	

Schema per la verifica di assoggettabilità alla VAS delle varianti al Piano dei Servizi e Piano delle Regole (fonte: D.g.r.25 luglio 2012, n. IX/3836 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS")

4. MODELLO PROCEDURALE PROPOSTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

La variante in esame, relativa all'area necessaria alla realizzazione del collegamento stradale in progetto, permette di procedere con una preliminare verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto possiede tutte le caratteristiche già elencate:

- a) non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche
- b) non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE
- c) determina l'uso di piccole aree a livello locale e/o comporta modifiche minori.

La direttiva 85/337/CE riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di alcuni progetti pubblici e/o privati ed è stata recepita a livello nazionale dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. La variante in esame non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modificazioni, cosicché il primo requisito risulta sussistere.

La direttiva 92/42/CE, "Direttiva Habitat" ha istituito la rete ecologica europea denominata "Natura 2000", un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie animali e vegetali, di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. È quindi richiesto di verificare se gli interventi previsti dalla variante produrrebbero effetti sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) o sulle Zone a Protezione Speciale (ZPS). L'ambito di progetto non afferisce ad aree appartenenti alla rete ecologica europea "Natura 2000", Siti di Importanza Comunitaria – SIC o Zone Speciali

di Conservazione, istituiti ai sensi della "Direttiva Habitat", e Zone di Protezione Speciale – ZPS, di cui alla "Direttiva Uccelli"; quella più prossima all'area di intervento (SIC/ZSC Paludi di Arsago – cod. IT2010011) è localizzata a circa 7 km di distanza.

Il territorio di Gallarate non è direttamente interessato da Siti Natura 2000 o zone di protezione speciale (ZPS): in via consequenziale, la variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE cosicché anche il secondo requisito risulta sussistere.


Per quanto riguarda infine il terzo aspetto da verificare (lettera c), per completare l'analisi della sussistenza delle condizioni di assoggettamento della variante in oggetto, alla procedura di VAS, risulta particolarmente utile quanto emerge dal manuale "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", della Commissione Europea (2003), punto 3.35: *"Il criterio chiave per l'applicazione della direttiva, tuttavia, non è la dimensione dell'area contemplata ma la questione se il piano o il programma potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente. Un piano o programma che secondo gli Stati membri potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente deve essere sottoposto a valutazione ambientale anche se determina soltanto l'utilizzo di una piccola zona a livello locale".*

Se ne ricava che l'elemento centrale della verifica dimensionale e di rilevanza, definita dalla terza condizione richiesta dalla normativa di settore, risulti essere direttamente connesso, più che a parametri dimensionali definibili aprioristicamente, agli effetti (più o meno negativi ed importanti) che tale variante è in grado di produrre sull'ambiente essendo il criterio verificato solo laddove questi ultimi risultino essere modesti.

Pertanto, è necessario analizzare in maniera specifica il progetto che l'Amministrazione di Gallarate intende realizzare e l'area su cui lo stesso insiste.

L'area interessata è identificata con quota parte dei mappali 471, 472, 358 (di proprietà privata), foglio 906, sezione Crenna, e dalla strada comunale già presente in mappa (vedasi per le specifiche la Relazione Generale del PFTE al paragrafo 3 "Aree interessate dall'intervento"), per una superficie complessiva contenuta di circa di 270 mq. Si vuole porre l'attenzione sul fatto che l'intervento non avrà un impatto significativo sull'intorno, in quanto si procederà alla realizzazione di un breve tracciato stradale in prosecuzione dell'esistente, con conseguente pavimentazione di una esigua porzione di territorio. Saranno altresì eseguite piantumazioni di arbusti caducifogli, quali *Cotoneaster Horizontalis*, nonché di siepi, del genere *Photinia*, all'interno dell'area, mentre alcune essenze arboree di maggiore dimensione saranno poste a dimora nei Parchi Pubblici di Via Filzi e di Via Aosta (si veda la Relazione Generale del PFTE al paragrafo 14 "Progetto del verde"), a compensazione degli abbattimenti previsti.

La variante in oggetto si concretizza nell'individuazione del tracciato stradale allo scopo di risolvere problemi di accessibilità viabilistica in una parte del territorio, in cui si manifestano problemi nel caso del pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco).



Area oggetto di variante, estratti ortofotografici e catastali

L'intervento prevede, dunque, il mantenimento della sede stradale catastalmente già identificata in mappa, riassegnando un nuovo calibro complessivo, pari a m 5,25, costituito da una corsia a senso unico destinata al traffico veicolare (pari a m 3,75) e da un percorso pedonale definito con segnaletica orizzontale (pari a m 1,50).

In ultima analisi, secondo il vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino, l'opera si inserisce all'interno del perimetro di Iniziativa Comunale (IC), per cui l'intervento tiene conto del valore paesaggistico di contesto e del paesaggio antropico e naturale che caratterizza il territorio di Gallarate. Pertanto, le modifiche contenute nella variante non interferiscono negativamente sull'ambiente nel suo complesso, considerando anche tutte le possibili interrelazioni fra le diverse componenti ambientali e sociali, anzi, riescono a migliorare una situazione di mancata connessione, ad oggi elemento di criticità.

In definitiva, anche il terzo requisito di assoggettabilità risulta essere verificato e, sulla base di quanto stabilito dagli indirizzi regionali, per la variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del Comune di Gallarate in oggetto, può essere attivata la verifica di assoggettabilità alla VAS.

5. FASI PROCEDIMENTALI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006, ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.1 del "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)" (D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010), come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di assoggettabilità:

1. Avviso di avvio del procedimento;
2. Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. Elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. Convocazione conferenza di verifica;

6. Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

6. CONTENUTO DEL RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Relativamente alle prime due fasi del procedimento, come già esposto in premessa, Il Comune di Gallarate, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 01/03/2023, efficace ai sensi di legge, ha dato "Avvio del Procedimento di Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del Vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) per l'individuazione puntuale di un'opera pubblica (Realizzazione collegamento stradale tra le Vie Indipendenza e Bertacchi) e relativa Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)".

Il Comune, con la delibera su indicata, ha individuato:

- l'Autorità Proponente e Procedente;
- l'Autorità Competente;
- i Soggetti competenti in materia ambientale;
- gli Enti territorialmente interessati;
- i settori del pubblico interessati all'iter decisionale

Autorità Proponente e Procedente:

Responsabile Settore Programmazione Territoriale, Commercio, Artigianato e Attività Cimieriali

Autorità Competente:

Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio

Soggetti competenti in materia ambientale:

ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento di Como e Varese;

ATS Insubria - Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria;

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della

Lombardia;

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le

province di

Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;

Parco Lombardo della Valle del Ticino;

Enti territorialmente interessati:

Regione Lombardia;

Provincia di Varese;

Comuni confinanti (Busto Arsizio, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Besnate, Arsago Seprio, Casorate Sempione, Cardano al Campo, Samarate);

Ente Nazionale Aviazione Civile;

Istituzioni militari sul territorio;

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Settori del pubblico interessati all'iter decisionale:

Associazioni di categoria (agricoltori, industriali, artigiani, costruttori edili, commercianti, esercenti);

Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale (Legambiente Lombardia; W.W.F. Sezione Regionale Lombardia; L.I.P.U.;

Italia Nostra Sezione di Varese;

FAI Delegazione di Varese;

Amici della Terra;

A.I.E. Associazione Italiana Elettrosensibili;

CO.N.NA. Coordinamento Nazionale Nuove Antenne;

Associazione per la Prevenzione e la Lotta all'Elettrosmog – A.P.P.L.E.);

Associazioni culturali, sociali e sportive locali;

Associazioni e/o gruppi di cittadini (ad esempio comitati) portatori di interessi diffusi;

Rappresentanti dei lavoratori e Sindacati;
Ordini e collegi professionali (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali, Periti Edili, Periti Agrari, Agronomi, Geologi);
Gestori dei Servizi e delle Reti.

Riguardo la terza fase, sappiamo che i contenuti del Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS sono definiti al punto 5.4 dell'allegato 1a della D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761, che recita "le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della direttiva:

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale".

Per la redazione del Rapporto preliminare, il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato (SIT) previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. Inoltre, nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

7. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO


7.1. Aspetti architettonici e urbani generali

Il presente Rapporto preliminare di assoggettabilità alla VAS, come anticipato, ha ad oggetto una variante urbanistica di un'area sita in zona Crenna, necessaria alla realizzazione di un collegamento stradale tra Via Indipendenza e Via Bertacchi, allo scopo di soppiare ad una carenza viabilistica, in una zona della città interessata da frequenti problematiche dettate da morfologia e sezione dei calibri stradali esistenti, anche per facilitare l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso. L'ambito di intervento è evidenziato in rosso nell'immagine di seguito riportata:




Area di intervento, in rosso percorso di massima

La necessità di realizzare il collegamento viario nasce dall'analisi dell'attuale conformazione stradale del quartiere ed in particolare di Via Indipendenza, che non consente una sicura e agevole circolazione e, attraversando un contesto edilizio di antica formazione, ha sezione molto stretta, con circolazione a senso unico alternato e punti a scarsa visibilità. L'immagine successiva evidenzia l'assenza di un collegamento trasversale all'interno del nucleo abitato, collegamento che faciliterebbe la viabilità locale e assorbirebbe parte dei veicoli, che attualmente sono costretti ad attraversare strade a larghezza ridotta e a senso unico alternato.




Fonte: Relazione Generale del PFTE (all. A), pag. 6

Nel PFTE è stato analizzato lo scenario viabilistico esistente e sono state individuate tre ipotesi, che presuppongono il soddisfacimento delle problematiche evidenziate fino ad ora. Nello specifico le analisi individuate come 1 e 2 utilizzano come strada di uscita la Via Boschina, mentre l'analisi individuata come 3 la via Bertacchi.



Cfr. Relazione Generale del PFTE (all. A), pag. 6

Le ipotesi proposte sono state sviluppate sulla base dell'analisi del contesto, soprattutto in funzione dei percorsi esistenti, e delle relative condizioni dimensionali e strutturali. Per un'esposizione dettagliata delle proposte si rimanda integralmente al paragrafo 2 della Relazione Generale del PFTE ("Valutazione alternative progettuali"), ed all'allegato b) della delibera di Giunta Comunale 146/2022, sopra citata.



Fonte: Relazione Generale del PFTE (all. A), pag. 7

ANALISI 1 e 2

I tracciati viari proposti dalle ANALISI 1 e 2 conducono entrambi su Via Boschina, che presenta problematiche rilevanti, di seguito riassunte:


- dimensione dei calibri stradali ridotti;
- appartenenza alla Rete Ecologica Regionale, quale elemento di primo livello.

I calibri stradali di Via Boschina sono molto ridotti (vanno da 1,95 m a 2,80 m), né si può considerare l'ipotesi di ampliare la larghezza stradale utilizzando le banchine presenti (che hanno una dimensione esigua, misurata da 0,25 a 0,75 m), in quanto necessarie alla protezione dei muri di sostegno dell'edificato superiore e al corretto drenaggio delle acque meteoriche. La direttrice di Via Boschina si trova all'interno della Rete Ecologica Regionale (RER), infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale, e si configura come elemento di primo livello, oltre ad essere all'interno del perimetro del Parco del Ticino, per cui sottoposta alle normative del relativo PTC.

I tratti di strada ipotizzati porterebbero un elevato numero di veicoli all'interno dell'anello della Boschina, utilizzato oggi, prevalentemente, per il passaggio di mezzi agricoli, veicoli dei pochi residenti, e mezzi sportivi (soprattutto biciclette). Inoltre, il fondo stradale dell'anello è stato recentemente rinnovato con materiale calcestre, adatto al passaggio pedonale e ad un numero molto limitato di veicoli, allo scopo di preservarne le caratteristiche materiche e di resistenza, intervento eseguito su indicazioni del Parco del Ticino, che ha vietato l'utilizzo di conglomerato bituminoso proprio in ragione del contesto ad alto interesse naturale da preservare.

ANALISI 3 (Scenario Prescelto)

Il tratto viario individuato nella terza ipotesi progettuale è già identificato in mappa catastale come strada e non ci sono fabbricati interferenti con il tracciato. Il calibro stradale nel tratto superiore, dal versante di Via Indipendenza, risulta adeguato alla realizzazione di una strada che si immetta su Via Bertacchi, garantendo la realizzazione di una corsia adeguatamente ampia, affiancata da un percorso pedonale, con sufficiente visibilità per l'immissione sulla Via Bertacchi.



Il collegamento stradale occuperà, per la maggior parte, aree comunali, mentre sarà necessario acquisire piccole porzioni di alcuni mappali limitrofi, per garantire una sezione stradale costante e un miglior inserimento dell'opera nel contesto ambientale. Si evidenzia che tali opere non richiedono l'arretramento delle recinzioni attualmente presenti, interessando esclusivamente porzioni di terreno non edificato.

ASPETTI COMUNI ALLE TRE SOLUZIONI E CONCLUSIONI

I tratti oggetto di analisi risultano all'interno del perimetro di iniziativa comunale, zona I.C., ma, la soluzione 3 permette di indirizzare i veicoli verso Via Bertacchi, mentre le soluzioni 1 e 2, obbligano l'utente a immettersi sulla direttrice di Via Boschina e a percorrere l'anello a verde, che si trova all'interno del Perimetro del Parco del Ticino (ma non nell'I.C.). L'immissione su Via Boschina aumenterebbe la circolazione veicolare in un tratto di paesaggio naturale da preservare, soggetto a vincoli paesaggistici restrittivi e ad iter procedurali complessi, che, proprio per la sua delicata natura, necessita di tutela e salvaguardia, essendo elemento di primo livello della RER.

Il PFTE, in seguito ad analisi dettagliata delle tre ipotesi, fa emergere come l'ANALISI 3 sia la più opportuna, in termini di costi/benefici, in quanto non vi sarà un impatto paesaggistico e ambientale evidente (costi su ambiente e paesaggio contenuti), ma si otterrà un tratto viario che soddisfa la viabilità locale (massimi benefici). Difatti, la soluzione consente la realizzazione di un calibro stradale superiore, e pertanto più adeguato al pubblico utilizzo, rispetto a quanto ottenibile con le altre due ipotesi, i cui tratti di prosieguo sulla Via Boschina, su cui si immetterebbe la nuova viabilità, risultano all'interno delle Aree del Parco Lombardo della Valle del Ticino non di Iniziativa Comunale. Al contrario, l'ANALISI 3 comprende un'area di intervento di dimensioni minori e completamente ricadente all'interno della zona I.C. di iniziativa comunale.

7.2. Analisi del progetto relativo all'area oggetto di variante

L'area di progetto è prossima al Nucleo di Antica Formazione (NUAF) di Crenna, area che evidenzia una consistente serie di insediamenti abitativi, il cui accesso avviene dalla Via Indipendenza, strada a calibro insufficiente ed a senso unico alternato.

L'analisi dell'area è approfondita nella Relazione Generale del PFTE (paragrafo 3, "Aree interessate dell'intervento"), in questa sede si vuole porre l'attenzione sul fatto che Via Indipendenza nasce nel nucleo storico di Crenna ed è già indicata nel cessato catasto del 1857, con una denominazione propria e con innesto sulla attuale via Bertacchi (già via dei Paduli, di cui si configura come diramazione secondaria). Nell'estratto ortofotografico sottostante si evidenzia, in rosso, il naturale sviluppo della strada, con sbocco su via Bertacchi, ben visibile soprattutto nelle mappe catastali. Il nuovo collegamento viario, della lunghezza di circa 50 metri lineari, permette la connessione tra le Vie Indipendenza e Bertacchi.



Fonte: Relazione Generale del PFTE (all. A), pag. 19


La foto seguente documenta, in corrispondenza dello sviluppo planimetrico di Via Indipendenza, un tratto di strada in parte asfaltata, memoria fisica della strada

individuata in catasto, su cui è ubicato l'accesso del mappale 356 con numerazione civica n. 9, di proprietà privata.




Fonte: Relazione Generale del PFTE (all. A), pag. 23, Punto di vista 3a

Il progetto prevede l'utilizzo sia di aree comunali, che di aree di proprietà privata, necessarie per l'adeguamento del calibro stradale. L'immagine seguente, con l'indicazione, dell'area in esame, mostra come l'intervento sia esiguo ed interessi, per la maggior parte, aree già identificate catastalmente come strade.




Identificazione catastale dell'area in esame (in rosso)



Il PFTE affronta le criticità dell'intervento (paragrafo 8, "Proposta progettuale", Relazione Generale del PFTE), superate da soluzioni tecniche specifiche.

In particolare, sono state studiate e risolte le seguenti problematiche:

- Elevato raccordo piano-altimetrico (vedasi sezione dello stato di fatto sottostante);
- Ridotta visibilità per l'immissione dei veicoli sulla Via Bertacchi a seguito della presenza dei muri di sostegno del mappale 358, che non verranno interessati dall'intervento;
- Presenza di manufatti (muri di contenimento e recinzioni) delle proprietà private.







Sezione longitudinale e planimetria dello stato di fatto
Fonte: Relazione Generale del PTE (all. A), pag. 38

Nel progetto si risolvono le criticità evidenziate tramite:

- opere di movimento terra, finalizzate alla formazione delle livellette di progetto e alla sistemazione piano-altimetrica del tratto di strada asfaltato esistente;
- formazione di una fascia a verde al fine di preservare il muro di contenimento della proprietà privata e contestuale miglioramento di visibilità per l'immissione su Via Bertacchi.





Sezione longitudinale e planimetria dello stato di progetto
Fonte: Relazione Generale del PFTE (all. A), pag. 53 e 54

Per salvaguardare i profili altimetrici esistenti, si realizzeranno, su entrambi i lati della strada, muri a contenimento del terreno circostante, con paramento verticale rivestito in pietra e superiore posa di recinzione in paletti e rete a protezione della sede stradale da eventuali interventi manutentivi sui terreni privati sovrastanti.

I muri di contenimento del terrapieno verranno realizzati con struttura portante in cemento armato e rivestiti, nella parte a vista, con elementi in pietra di tipologia simile a quelle esistenti nel contesto circostante. La parte superiore dei muri verrà realizzata a quote differenti seguendo, ove possibile, l'altimetria dei terreni esistenti e sovrapponendovi una recinzione in paletti e rete metallica. La realizzazione delle opere contempla l'eliminazione di alcune essenze arboree presenti, non soggette a particolari vincoli paesaggistici né classificate come essenze di pregio.

A tal proposito, si rimanda integralmente alla Relazione Generale del PFTE (paragrafo 6, "Rilievo dello stato di fatto"), in cui si legge quanto segue: "Gli esemplari identificati con le lettere da A) ad F) sono soggetti a taglio. Con la lettera G) è identificata la siepe posta all'esterno della proprietà e interferente con il progetto oggetto di studio. All'interno del comparto di proprietà privata, sono stati censiti n. 10 esemplari arborei tutelati e non oggetti di danno in quanto radicati a notevole distanza rispetto ai manufatti da realizzarsi ed alle attività di cantierizzazione, ciò nonostante, essendo apparati radicali in sottosuolo e non visibili, a titolo cautelativo, si considera la remota possibilità a interferenze durante le attività di scavo e movimento terra. Considerando che le essenze vegetali arboree esplorano e sviluppano radici con funzioni ancoranti e di stoccaggio delle riserve vegetative nel primo metro di profondità, è da approfondire durante le operatività di movimento terra, la reale presenza e interferenza degli apparati radicali", per cui si evince una particolare attenzione alla salvaguardia ed alla corretta gestione della vegetazione presente in loco, per le cui ulteriori specifiche si rimanda, come detto, alla suddetta Relazione.



Identificazione	Essenza	Caratteristiche
A	" <i>Acacia dealbata</i> "	Circonferenza cm. 38
B	" <i>Prunus spp.</i> "	Circonferenza cm. 94
C	" <i>Prunus avium</i> "	Circonferenza cm. 13
D	" <i>Corylus avellana</i> "	policomico
E	" <i>Picea excelsa</i> "	Circonferenza cm. 88
F	" <i>Trachycarpus fortunei</i> "	Circonferenza cm. 38
G	" <i>Siepe lauroceraso</i> "	Altezza ml. 4 sviluppo ml. 20

Un ultimo aspetto da valutare rispetto alla realizzazione dell'opera è quello relativo alla richiesta di invarianza idraulica (paragrafo 9, "Verifica dell'intervento sulla richiesta di invarianza idraulica", Relazione Generale del PFTE), rispetto al quale il PFTE evidenzia che "Con riferimento al testo coordinato del r.r. 23 novembre 2017, n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58bis della L.R. 11 marzo 2005, n.12 (legge per il governo del territorio), ed in particolare all'art. 3 comma 3, il presente progetto riconducibile alla lettera c) alla fattispecie degli interventi relativi alle infrastrutture stradali ed autostradali, loro pertinenze e parcheggi, come "interventi di potenziamento stradale" per strade di tipo "E – strada urbana di quartiere", esclusi dall'applicazione del decreto.

Il progetto prevede una superficie interessata di pavimentazione pari a mq. 280,00 comprensivo del camminamento pedonale, quindi comunque (...) inferiore ai requisiti minimi delle misure di invarianza idraulica e geologica di cui all'art. 12, comma 1 lettera a). Al fine di rispondere ai requisiti minimi, durante la realizzazione dell'opera si provvederà alla costruzione di un sistema filtrante secondo la tipologia indicata in fig. 38 al testo coordinato e successivo avvio delle acque in fognatura qualora venga superata la capacità d'infiltrazione."

Il PFTE riporta un'analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica (Relazione Generale, paragrafo 5, "Estratti degli strumenti di supporto alla fase progettuale") e degli studi effettuati, per l'intervento in esame, confluiti nella relativa relazione ("Relazione ai sensi del D.M. 17/01/2018 e s.m.i. e della D.G.R. 2116/2011", pag. 29 della Relazione Generale del PFTE), a cui si rimanda integralmente. Su questo tema, si vuole porre l'attenzione sul fatto che non sono emerse criticità importanti relativamente agli aspetti geologici, idrogeologici e sismici, come si ricava dalla Relazione: "in base agli elementi di valutazione emersi a conclusione della campagna di indagini geognostiche e sismiche eseguite (...) ed alle risultanze del rilevamento geologico esteso ad un significativo intorno dell'area di interesse si possono formulare le seguenti considerazioni di carattere generale:

- l'analisi del locale quadro geologico – stratigrafico evidenzia che nell'area oggetto di studio sono presenti depositi di origine glaciale caratterizzati da elevata alterazione;

- per quanto concerne la dinamica geomorfologica non si evidenziano fenomeni in atto o quiescenti a potenziale evoluzione regressiva;

- si evidenzia che la falda principale viene identificata a profondità non inferiori a 30 m dal p.c. attuale.

Per quanto concerne le limitazioni d'uso del territorio derivanti dalla pianificazione geologica e da norme sovra ordinate il lotto oggetto non si colloca in aree vincolate o in area a rischio idraulico e ricade nella fattibilità geologica Classe 3 (fattibilità con consistenti limitazioni) sottoclasse 3a relativa in particolare a "Aree dalle caratteristiche

geomeccaniche scadenti" comprendenti "terrazzi e rilievi collinari, subpianeggianti od a medio-bassa acclività, non interessati da fenomeni geologici e geomorfologici attivi, litologicamente costituiti, negli strati più superficiali, da argille, sabbie fini e limi, caratterizzate da consistenti disomogeneità tessiturale verticali e laterali"

Dal punto di vista geologico non sussistono elementi di incompatibilità con gli interventi in progetto nel rispetto delle prescrizioni che verranno di seguito elencate oltre a quanto indicato nelle Norme Geologiche di Piano relativamente alla classe di fattibilità geologica Classe 3a".

7.3. Aspetti urbanistici

La variante in oggetto comporta la modifica della destinazione urbanistica di due porzioni di ambiti, dalle destinazioni attuali di "Aree destinate all'agricoltura" (art. 44, Norme Tecniche di Attuazione del PdR), per circa 250 mq, e "Ambiti residenziali estensivi RE" - (art. 31, Norme Tecniche di Attuazione del PdR), per circa 20 mq, in "Aree Stradali - IS e Aree per impianti ferroviari - IF" (art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR) come di seguito identificate:


"Le aree IS comprendono:

- La sede stradale, composta dalla carreggiata, i marciapiedi, le fasce di pertinenza, le banchine;
- Le fasce di sosta laterale comprendenti la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
- Le piazze di sosta, adiacenti esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
 - I golfi di fermata destinati alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
 - Le piste ciclabili
- Le attrezzature per la distribuzione di carburante per autoveicoli con i relativi depositi, le pensiline e le piccole costruzioni di servizio per la vendita di accessori per autoveicoli.
- Distributori automatici di alimenti e bevande, previo parere favorevole dell'Ufficio del Traffico.
- Chioschi per edicole e giornali, distributori dell'acqua e similari, previo idoneo titolo abilitativo costituito dalla concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

In caso di cessazione dell'attività di distribuzione di carburante, le suddette aree, comprese quelle dei relativi depositi, delle pensiline e delle piccole costruzioni di servizio per la vendita di accessori per autoveicoli, saranno classificate tra gli Ambiti residenziali prevalenti all'interno dell'isolato.

Le aree IF sono esclusivamente destinate ad impianti ferroviari e le attrezzature di supporto, oltre a servizi tecnologici ed attrezzature terziarie e di servizio per il personale delle Ferrovie."

Lo stralcio dell'elaborato RT1.4 - Ambiti territoriali omogenei (Piano delle Regole del PGT vigente) evidenzia la destinazione attuale delle aree in esame:



Stralcio Tav. RT1.4. – Ambiti territoriali omogenei

L'analisi della situazione di contesto della variante evidenzia il fatto che il tracciato viario in progetto si configura come una naturale prosecuzione della Via Indipendenza, coincidente con un sedime catastale già esistente, fino all'intersezione con la Via Bertacchi, garantendo un miglioramento del traffico veicolare dell'intorno.

Sinteticamente, la variante prevede quanto di seguito:

da destinazione <u>attuale</u> Piano delle Regole	a destinazione <u>attesa</u> con variante Piano delle Regole
Arts. 44 - Aree destinate all'agricoltura; Art. 31 - Ambiti residenziali estensivi (RE)	Art. 39 – Aree Stradali – IS e Aree per impianti ferroviari - IF;

Di conseguenza, gli elaborati del PGT vigente da modificare sono i seguenti:

Piano dei Servizi	Piano delle Regole
Tav ST10.4 (Previsioni del Piano dei Servizi) Tav. ST11 (Viabilità di progetto)	Tav RT1.4 (Ambiti territoriali omogenei)


8. PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE

Il Comune di Gallarate è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 04/10/2010, successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25/03/2011 e pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 20 del 18/05/2011, è stata poi approvata la Variante Generale n. 1 con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 29 del 03/06/2015 e n. 30 del 04/06/2015, pubblicate sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 30 del 22/07/2015, quest'ultimo procedimento era stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.

Il PGT vigente classifica l'area interessata dall'intervento per una residua porzione in "Ambiti Residenziali Estensivi RE" e la restante quota in "Aree destinate

all’agricoltura”, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 31 e 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

Di seguito, è individuata, con riquadro giallo, l’area di progetto negli elaborati del PGT relativi alle Previsioni del Piano dei Servizi ed ai Vincoli del Piano delle Regole.



Nella ST10.4 (Previsione di Piano) si evince che lungo la via Bertacchi sia stata proposta la realizzazione di un percorso ciclopedinale. Il nuovo tracciato non andrebbe in ogni caso ad interagire negativamente con suddetto percorso, anzi, potrebbe favorire l’utilizzo del percorso ciclopedinale in progetto, conformandosi come ulteriore collegamento allo stesso.

Nella RT.4 (Vincoli) non si evidenziano criticità o vincoli tali per cui il nuovo tracciato viario non risulti sostenibile.

Per quanto analizzato finora, si può affermare che il progetto in esame si configura come opera di urbanizzazione primaria, finalizzata alla creazione di una infrastruttura viaria di ridotte dimensioni, da inserire all’interno di un ambito territoriale non sottoposto a vincoli particolari, né dal punto di vista ambientale né dal punto di vista vincolistico.

9. QUADRO CONOSCITIVO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Lo stato di pianificazione del Comune di Gallarate è orientato e indirizzato da strumenti di pianificazione di interesse sovracomunale, in questa sede si analizzeranno i seguenti piani:

- Il Piano Territoriale Regionale (PTR)
- La rete ecologica Regionale (RER)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (PTC);
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
- Piano stralcio per l’Assetto Idrologico (PAI).

9.1. Pianificazione di livello Regionale: Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 951 del 19 gennaio 2010 e aggiornato con delibera n. 56 del 28 settembre 2010. Successivamente è stato integrato, ai sensi della L.R. 31 del 2014 sul consumo di suolo, con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018, con efficacia dal 13 marzo 2019. A seguito del primo monitoraggio del consumo di suolo sviluppato nel biennio 2019-2020, è stato approvato dal Consiglio Regionale l'Aggiornamento 2021 dell'integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31 del 2014, con D.C.R. n. 2064 del 24 novembre 2021. Un ulteriore aggiornamento del PTR è stato approvato dalla Giunta Regionale, con delibera XI/ 7170 del 17 ottobre 2022 ed è in attesa di approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) definisce in maniera integrata gli obiettivi generali di sviluppo del territorio lombardo attraverso indirizzi, orientamenti e prescrizioni che hanno efficacia diretta su altri strumenti di pianificazione, ed è anche lo strumento operativo che porta a sistema le politiche settoriali riconducendole ad obiettivi di sviluppo territoriale equilibrato.

Nei confronti della pianificazione comunale il PTR assume una funzione orientativa, di indirizzo e prescrittiva, laddove individua aree per la realizzazione di infrastrutture prioritarie e potenziamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, poli di sviluppo regionale, zone di salvaguardia ambientale. Nel Documento di Piano sono stati individuati i macro-obiettivi a cui si ispirano le azioni del PTR, orientati allo sviluppo sostenibile in senso lato:

- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, ovvero la capacità di migliorare la produttività, aumentando allo stesso tempo la qualità della vita dei cittadini;
- riequilibrare il territorio lombardo, attraverso la riduzione dei disequilibri e la valorizzazione dei punti di forza in complementarietà con i punti di debolezza;
- proteggere e valorizzare le risorse ambientali, paesaggistiche, economiche, culturali e sociali che costituiscono la ricchezza della Lombardia e che rappresentano.

La variante urbanistica in esame non va ad interagire in maniera negativa con le prescrizioni del PTR, né è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni del piano regionale, che assume valore di scala più ampia rispetto alla nostra valutazione.

Il PTR è stato oggetto di un'integrazione a seguito dell'obiettivo espresso da parte della Commissione Europea di raggiungere il consumo di suolo "zero" entro il 2050, la legge regionale 31/2014 *"Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"* impone la necessità di ridurre, attraverso l'adeguamento della pianificazione urbanistica vigente, il consumo di suolo libero in quanto *"risorsa non rinnovabile e bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale ..."*, attivando nel contempo la rigenerazione del suolo attualmente occupato da edificazioni.

La legge assegna al Piano Territoriale il ruolo di:

- stabilire i criteri per la riduzione del consumo di suolo, differenziandoli per Ambiti Territoriali;
- fornire alle Province e ai Comuni i criteri per l'adeguamento della pianificazione;
- integrare con i nuovi obiettivi i PTCP, PTM e PGT vigenti;
- rigenerare il suolo urbanizzato.

I Comuni adeguano il PGT per recepire la soglia di riduzione del consumo di suolo indicata dal PTR a scala provinciale o dalla Provincia per ciascun ATO o per il singolo Comune o insieme di Comuni. Per svolgere questa azione di governo del territorio le amministrazioni locali utilizzano gli strumenti che il PTR mette a disposizione a partire dalle caratteristiche specifiche dell'Ambito di appartenenza, dalle analisi della struttura e delle qualità ambientali, agronomiche e paesaggistiche del territorio e di qualità dei suoli, così come indicate nelle tavole del piano.

Secondo i "Criteri per l'attuazione della politica riduzione del consumo di suolo", approvati con D.C.R. n. 411 del 19/12/2018 ed aggiornata con D.C.R. n. 2064 del 24 novembre 2021:

"La soglia regionale di riduzione del consumo di suolo è fissata:

• per il 2030 pari al 45% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente residenziale e vigenti al 2 dicembre 2014, ridotta al 20-25% al 2025;

• per il 2025, pari al 20% degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente per altre funzioni urbane e vigenti al 2 dicembre 2014

Pur essendo le soglie indicate dal PTR, soglie tendenziali, tutti i territori lombardi sono chiamati a concorrere al loro raggiungimento, in quanto la riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario di Regione Lombardia.

La soglia regionale di riduzione del consumo di suolo per le destinazioni prevalentemente residenziali è articolata di conseguenza in soglie provinciali nel seguente modo:

tra il 20% e il 25% per le Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio;

tra il 25% e il 30% per le Province di Monza e Brianza, Varese e la CM di Milano.



Facendo riferimento alle destinazioni per altre funzioni urbane, si assume per tutte le Province la soglia di riduzione del consumo di suolo del 20%."

I suddetti dati riguardano il consumo di suolo e sono stati recentemente confermati nella tavola, "Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione", elaborato che risulta essere parte integrante dell'aggiornamento del PTR approvato in Giunta Regionale nell'ottobre 2022.

In riferimento al consumo di suolo, la variante in questione interessa un'area libera, avente prevalentemente destinazione agricola, si rimanda alle considerazioni riportate al successivo paragrafo 11.2.

9.2. Pianificazione di livello Regionale: Rete Ecologica Regionale (RER)

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale (PTR) e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. Tale strumento è di supporto al PTR nella sua funzione di indirizzo per i PTCP provinciali e, di conseguenza, per individuare azioni di piano compatibili nella pianificazione di livello comunale (PGT). I criteri per la definizione e la implementazione della Rete Ecologica Regionale forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti nel territorio regionale utili a individuare e rappresentare gli elementi portanti dell'ecosistema regionale, anche in coordinamento con i piani e programmi regionali di settore. Nelle analisi territoriali a scala regionale, gran parte del territorio lombardo ricade entro gli elementi di primo livello della RER. Il territorio di Gallarate si colloca nel contesto di questo importante sistema di tutela ecologica. Si riconoscono, in particolare le aree ad elevata naturalità in corrispondenza delle aree boscate al confine nord di Gallarate. Non vi sono interferenze tra le suddette aree e l'area oggetto di variante.



Stralcio Tav. ST13 (Piano dei Servizi, PGT di Gallarate), in rosso l'area in esame

9.3. *Pianificazione di livello Provinciale: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)*

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale delinea un quadro d'insieme delle politiche territoriali, basato sullo sviluppo di alcuni sistemi che interagiscono tra di loro: paesistico ambientale, infrastrutturale, insediativo, della pianificazione urbanistica, socioeconomico. Il PTCP provvede ad individuare gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio, prestando grande attenzione al coordinamento delle opere e delle azioni che vanno ad interagire con la programmazione svolta a livello locale dagli Enti di competenza.

Nell'individuazione delle diverse unità tipologiche di paesaggio, l'ambito territoriale di Gallarate si colloca nella Fascia dell'Alta Pianura, contrassegnata dai Paesaggi dei ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta.

Il Comune di Gallarate appartiene all'ambito paesaggistico n. 4 "Gallarate", ambito di tipo viario-fluviale caratterizzato dalla presenza di molteplici elementi marcatori del paesaggio di tipo longitudinale e trasversale (di origine naturale ma anche antropica) quali il Fiume Ticino, a ovest, e i tracciati degli assi autostradali A8 Milano Laghi e A26 dei Trafori (Gravellona).

L'ambito n. 4 si caratterizza, molto sinteticamente, per:

- complessità orografica, vegetazionale, idrica;

- orditura agraria disomogenea e difficilmente riconoscibile;
- elevato livello di antropizzazione;
- rilevante infrastrutturazione della rete viabilistica e ferroviaria.

Nel seguito sono riassunti gli indirizzi contenuti nelle norme del PTCP di Varese, per l'ambito paesaggistico n. 4, in tema di paesaggio e tutela della rete ecologica, con specifico riferimento al territorio in esame.


NATURALITÀ E RETE ECOLOGICA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conservare il residuo sistema vegetazionale esistente e tutelare la continuità degli spazi aperti ▪ Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali. Perseguimento del riequilibrio ecologico, tutela delle core areas, dei corridoi e dei varchi di cui alla Tav. PAE 3. ▪ Conservare i caratteri morfologici e l'integrità ambientale delle scarpate vallive, tutelare le sinuosità delle valli. ▪ Tutelare i caratteri di naturalità delle fasce fluviali. ▪ Tutelare le aree ad elevata naturalità. ▪ Salvaguardare l'integrità delle brughiere, impedendone l'erosione ai margini e favorendone la riforestazione. ▪ Difendere e conservare le condizioni di naturalità delle sponde dei laghi, degli affluenti, della qualità biochimica delle acque, nonché tutelare la flora e la fauna. ▪ Tutelare i corridoi "verdi" di connessione con le fasce moreniche e montane sovrastanti, almeno lungo i corsi d'acqua.
PAESAGGIO AGRARIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutelare e valorizzare il paesaggio agrario. In particolare, vanno salvaguardati e valorizzati gli elementi connotativi del paesaggio agrario e recuperate le aree a vocazione agricola in abbandono. Specifica attenzione deve essere prevista per la progettazione edilizia in spazi rurali, recuperando tecniche e caratteri tradizionali, nonché controllando l'impatto derivante dall'ampliamento degli insediamenti esistenti. ▪ Prevedere opere di salvaguardia del sistema naturale di drenaggio delle acque superficiali e sotterranee, nonché garantire la conservazione dei solchi e della vegetazione ripariale, al fine di mantenere le variazioni dell'andamento della pianura. ▪ Tutelare e recuperare gli ambiti agricoli, i terrazzi e le balze. Vanno escluse nuove concentrazioni edilizie sulle balze e sui pendii.
INSEDIAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutare i nuovi interventi nell'ottica di evitare la banalizzazione del paesaggio. Prevedere una sistemazione del verde e degli spazi pubblici, evitare la scomparsa dei nuclei e dei centri storici all'interno dei nuovi agglomerati delle urbanizzazioni recenti, frenare l'estrema parcellizzazione del territorio e il consumo di suolo.
PAESAGGIO STORICO CULTURALE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recuperare, tutelare e valorizzare, attraverso la previsione di opportuni criteri di organicità, gli insediamenti storici di significativo impianto urbanistico e/o le singole emergenze di pregio (chiese, ville, giardini, parchi, antiche strutture difensive, stabilimenti storici, viabilità storica). Prevedere programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia e alla rivalutazione del patrimonio culturale e identitario dei luoghi. ▪ Recuperare e valorizzare le presenze archeologiche.
INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ E INTERESSE PAESAGGISTICO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salvaguardare i tratti di viabilità panoramica e i tracciati di interesse paesaggistico. ▪ Individuare tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, naturalistico. Tutelare i coni visuali. ▪ Promuovere politiche di valorizzazione dei sentieri, delle piste ciclabili e dei percorsi ippici, specialmente se di rilevanza paesaggistica.
CRITICITÀ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recuperare le aree produttive dismesse, sia con destinazione d'uso originaria, sia con differente utilizzazione. Il recupero deve rientrare in una politica finalizzata al riuso di aree esistenti piuttosto che al consumo di territorio e deve intendersi come un'occasione di riqualificazione urbanistico ambientale dell'intera zona in cui ricade l'area. Valorizzare, ove presenti, gli elementi di archeologia industriale. ▪ Recuperare, rinaturalizzare e/o valorizzare le cave dismesse in stato di degrado.

Cartografia di Piano: ambiti agricoli

Il PTCP di Varese individua nel territorio di Gallarate due tipologie di ambiti agricoli:


- Ambito agricolo su macro-classe F (fertile)
- Ambito agricolo su macro-classe MF (moderatamente fertile)

L'ambito agricolo di classe F è il più diffuso, e riguarda anche il mappale 472, di proprietà privata e oggetto di interesse della variante, come si evince dalla cartografia sottostante. Pur tuttavia, trattandosi di una esigua porzione marginale dell'ambito agricolo, la sua trasformazione in tratto stradale non comporta la frammentazione dell'ambito stesso, né rilevano elementi di criticità in relazione agli obiettivi di salvaguardia del territorio.



Cartografia di piano: criticità


All'interno della carta delle criticità non si ravvedono elementi interferenti con l'area oggetto di variante.



Cartografia di Piano: vincoli

I vincoli contenuti nel Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA) e le aree ad elevata naturalità (art. 17 delle NTA del PTPR) sono riportati nella Carta dei vincoli ambientali del PTCP. La carta del SIBA individua nel territorio di Gallarate i tre corsi d'acqua che interessano il territorio (Arno, Rile e Tenore) che sono vincolati ai sensi del D.lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett. c). Di questi viene segnalato il vincolo di 150 m dalle sponde. Si segnala tuttavia che il vincolo paesistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del D.lgs. 42/04 risulta esteso a tutto il territorio comunale, in quanto Comune compreso interamente nel Parco regionale della Valle del Ticino, in particolare nella "zona IC di Iniziativa Comunale orientata"; si tratta di parti del

territorio comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni, dove prevalgono le regole di gestione dettate dagli strumenti urbanistici comunali.

Tavola PAE2	Beni ambientali	I parchi istituiti - Art. 142 lett. f)
Estratto		
Fonte	Provincia di Varese – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – PAESAGGIO – Carta del Sistema Informativo Beni Ambientali – PAE2 – scala 1:50.000	

Cartografia di Piano: rete ecologica

Il PTCP di Varese per quanto attiene alla rete ecologica di Gallarate individua i seguenti elementi di progetto:

- core area secondaria
- fasce di completamento e fasce tampone, attorno alle core-area


Nella zona a sud di Gallarate il PTCP individua un nodo critico, il n. 3 che evidenzia la necessità di perfezionare la continuità della rete secondaria di connessione tra la Valle del Ticino e la Valle dell'Olona, ma che non insiste sull'area oggetto di variante.

Tavola PAE3i Rete ecologica

Legenda

	Elementi di progetto
	Core areas di primo livello
	Core areas di secondo livello
	Corridoi ecologici e aree di completamento
	Fasce tamponi di primo livello
	Corridoi fluviali da riqualificare
	Varchi
	Nodi strategici
	Aree critiche

Estratto



Fonte

Provincia di Varese – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – PAESAGGIO – Carta della Rete ecologica – PAE3i – scala 1:25.000

A seguito dell'analisi della cartografia del PTCP, si può affermare che l'area oggetto della variante urbanistica in esame non presenta particolari vincoli né criticità rilevanti, a livello di pianificazione provinciale.

9.4. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO (PTC)

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Lombardo della Valle del Ticino viene approvata dalla Giunta Regionale nel 2001; successivamente il Consiglio Regionale ha approvato la disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale della Valle del Ticino comprendente anche l'analisi del territorio del parco Ticino a fini paesistici e corredata da elaborati grafici del Piano Paesaggistico:

- Deliberazione Giunta regionale 2 agosto 2001 - n. 7/5983 - Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (art. 19, comma 2, L.R. 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla D.g.r. 14 settembre 2001, n. 6090;
- Deliberazione del Consiglio regionale 26 novembre 2003 - n. VII/919 - Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, della L.R. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha avviato con delibera di Consiglio di Gestione n. 81 del 28.06.2022 il procedimento di redazione della variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale

della Valle del Ticino e del Parco Naturale della Valle del Ticino unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), comprensiva di Valutazione di Incidenza.

Il Piano Territoriale di Coordinamento del parco naturale descrive il quadro generale dell'assetto del territorio del parco, tenendo conto delle previsioni di tutela e gestione espresse dal Piano dell'area del parco naturale regionale della valle del Ticino piemontese ed in conformità e nel rispetto delle finalità determinate dalla legislazione nazionale in materia di tutela e gestione delle aree naturali protette. Il Piano indica gli obiettivi sia generali che di settore dell'attività amministrativa, al fine di tutelare e valorizzare le caratteristiche ambientali, naturalistiche, agricole e storiche del Parco, contemporandole alle attività sociali compatibili con la primaria esigenza della conservazione e tutela degli ecosistemi, del territorio e del paesaggio.

In particolare, il PTC tutela:

- la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti;
- le acque, sia per quanto concerne il loro regime che la loro qualità;
- il suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il patrimonio paesaggistico e naturale della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate;
- i boschi e le foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione;
- il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento dell'equilibrio biologico ed ambientale del territorio;
- l'agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l'attività imprenditoriale, tesa al raggiungimento dei propri risultati economici, che svolge una funzione insostituibile per la salvaguardia, la gestione e la conservazione del territorio del Parco del Ticino;
- le emergenze archeologiche, storiche e architettoniche intese come documenti fondamentali per la caratterizzazione del territorio e del paesaggio;
- la qualità dell'aria;
- la cultura e le tradizioni popolari della Valle del Ticino;
- tutti gli altri elementi che costituiscono l'ambiente naturale e il paesaggio della valle del Ticino, intesi nella loro accezione più ampia.

Ambiti paesaggistici

L'analisi dei valori naturalistici e paesaggistici del territorio del Parco consente l'identificazione di ambiti paesaggistici:

- Ambito del fiume Ticino e delle zone naturalistiche perifluivali, posto nelle immediate adiacenze del Fiume, ove si sono conservate estese e significative porzioni della foresta originaria.

L'ambito comprende:

- Zone del Fiume Ticino (Fiume Ticino e area di divagazione fluviale)
- Zone naturalistiche integrali (A)
- Zona naturalistiche orientate (B1)
- Zone naturalistiche di interesse botanico forestale (B2)
- Zone di rispetto delle zone naturalistiche perifluivali (B3)
- Ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluivali, identificato dalla linea del terrazzo principale del fiume Ticino e dal complesso delle colline moreniche sub lacuali.

L'ambito comprende:

- Zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico (C1)
- Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico (C2)
- Ambito agricolo e forestale, dove prevalgono le attività di conduzione agricola e forestale dei fondi.

L'ambito comprende:

- Zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale (G1)
- Zone di pianura irrigua a preminente vocazione agricola (G2)

Ambiti di tutela


L'azzonamento del PTC prevede, inoltre, l'identificazione di specifici ambiti di tutela, definite Zone naturalistiche parziali (ZNP), così suddivise:

- Zona naturalistica parziale botanico-forestale (BF)

- Zona naturalistica parziale zoologica-biogenetica (ZB)
- Zona naturalistica parziale geologico-idrogeologica (G1)
- Zona di iniziativa comunale orientata (IC)

Contenuti

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino interessa il Comune di Gallarate. Nella parte settentrionale il territorio di Gallarate risulta interessato dalla zona C2 destinato prevalentemente ad attività agricola nel rispetto degli elementi che caratterizzano il paesaggio, inframmezzato da Zone BF, in cui le NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco prevede la tutela di specie rare autoctone e/o minacciate oppure aree particolarmente adatte alle esigenze della fauna caratteristica del parco. Nella parte meridionale, a sud del tracciato della SS 336, è identificata la zona G1 costituita da un ambito forestale in cui è ammessa la localizzazione a standard urbanistici, con l'obiettivo di recuperare la continuità del verde e migliorare il rapporto città - campagna. La rimanente parte del territorio di Gallarate, tra cui, come anticipato, anche l'area oggetto di variante, risulta inclusa all'interno della IC, la cui pianificazione è demandata alla competenza comunale, come già anticipato precedentemente. L'area in esame ricade all'interno del perimetro del Parco regionale della Valle del Ticino, in particolare nella "zona IC - di Iniziativa Comunale orientata"; si tratta di parti del territorio comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni, dove prevalgono le regole di gestione dettate dagli strumenti urbanistici comunali.




9.5. **Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – PGRA**

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla normativa italiana, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali (d.lgs. n. 49 del 2010, in attuazione della Direttiva Europea 2007/60/CE, "Direttiva Alluvioni"). Per il Distretto Padano, cioè il territorio interessato dalle alluvioni di tutti i corsi d'acqua che confluiscono nel Po, dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è stato predisposto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del fiume Po (PGRA-Po). Il primo PGRA (PGRA 2015) è adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016; è definitivamente approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016. Il PGRA è stato aggiornato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino

distrettuale del Fiume Po con deliberazione n. 3 del 29 dicembre 2020 e approvata con deliberazione n. 5 del 20 dicembre 2021.


La figura seguente è rappresentativa delle aree potenzialmente interessate da eventi alluvionali nel territorio, secondo scenari di bassa probabilità (alluvioni rare), media probabilità (alluvioni poco frequenti), alta probabilità (alluvioni frequenti). Si osserva come tali scenari non riguardino l'area in esame, la cui localizzazione è evidenziata in giallo (fonte: Geoportale di Regione Lombardia, revisione 2022).



9.6. *Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI)*

Il Piano, approvato dall'Autorità di Bacino del Po con DPCM del 24 maggio 2001 e ss.mm.ii., ha come obiettivo prioritario la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, al fine di salvaguardare l'incolinità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti.

Il territorio di Gallarate risulta interessato dal PAI per i bacini dei torrenti Rile, Arno e Tenore (appartenenti al bacino del fiume Ticino). Il Piano identifica sul Torrente Arno delle fasce fluviali che interessano il territorio del Comune di Gallarate. Per quanto riguarda la normativa d'uso del suolo del territorio comunale ricadente all'interno delle fasce fluviali PAI si rimanda integralmente alle Norme tecniche del PAI.



10. PRINCIPI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Il riferimento più completo per la verifica dell'avvenuta integrazione dei principi di sostenibilità ambientale nella variante in oggetto è stato identificato nel "Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione Europea" della Commissione Europea, DGXI Ambiente (agosto 1998).

Il manuale illustra come sia possibile includere in modo più sistematico le problematiche ambientali nella fase di definizione ed elaborazione di piani regionali e documenti programmatici nel contesto delle procedure dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea e offre suggerimenti di ordine generale che possono essere adattati alla situazione specifica di ciascuno Stato Membro. I dieci criteri di sostenibilità presentati nella tabella 3, sotto proposta, del Manuale sono stati individuati come particolarmente pertinenti per le azioni dei Fondi Strutturali, e debbono essere intesi quali orientamenti generali per i problemi che possono costituire la base degli obiettivi in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile propri dei piani.

Criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi del programma: Regione Lombardia

Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione Europea - Criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi del programma

1. Ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili:

l'impiego di risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, giacimenti di minerali e conglomerati riduce le riserve disponibili per le generazioni future. Un principio chiave dello sviluppo sostenibile afferma che tali risorse non rinnovabili debbono essere utilizzate con saggezza e con parsimonia, ad un ritmo che non limiti le opportunità delle generazioni future. Ciò vale anche per fattori insostituibili - geologici, ecologici o del paesaggio - che contribuiscono alla produttività, alla biodiversità, alle conoscenze scientifiche e alla cultura (cfr. i criteri chiave nn. 4, 5 e 6).

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione:

per quanto riguarda l'impiego di risorse rinnovabili nelle attività di produzione primarie, quali la silvicoltura e l'agricoltura, ciascun sistema è in grado di sostenere un carico massimo oltre il quale la risorsa si inizia a degradare. Quando si utilizza l'atmosfera, i fiumi e gli estuari come "depositi" di rifiuti, li si tratta anch'essi alla stregua di risorse rinnovabili, in quanto ci si affida alla loro capacità spontanea di autorigenerazione. Se si approfitta eccessivamente di tale capacità, si ha un degrado a lungo termine della risorsa. L'obiettivo deve pertanto consistere nell'impiego delle risorse rinnovabili allo stesso ritmo (o possibilmente ad un ritmo inferiore) a quello della loro capacità di rigenerazione spontanea, in modo da conservare o anche aumentare le riserve di tali risorse per le generazioni future.

3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti:

in molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno pericolose dal punto di vista ambientale, ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, e in particolare dei rifiuti pericolosi.

Un approccio sostenibile consisterà nell'impiegare i fattori produttivi meno pericolosi dal punto di vista ambientale e nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti adottando sistemi efficaci di progettazione di processi, gestione dei rifiuti e controllo dell'inquinamento.

4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi:

in questo caso, il principio fondamentale consiste nel conservare e migliorare le riserve e le qualità delle risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future. Queste risorse naturali comprendono la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, le bellezze e le opportunità ricreative naturali. Il patrimonio naturale pertanto comprende la configurazione geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il paesaggio, la combinazione e le interrelazioni tra tali fattori e la fruibilità di tali risorse. Vi sono anche stretti legami con il patrimonio culturale (cfr. criterio chiave n. 6).

5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche:

il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali per la salute e la ricchezza dell'umanità, e che possono essere seriamente minacciate a causa di attività estrattive, dell'erosione o dell'inquinamento. Il principio chiave consiste pertanto nel proteggere la quantità e qualità delle risorse esistenti e nel migliorare quelle che sono già degradate.

6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali:

le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una volta distrutte o danneggiate, non possono essere sostituite. In quanto risorse non rinnovabili, i principi dello sviluppo sostenibile richiedono che siano conservati gli elementi, i siti o le zone rare rappresentativi di un particolare periodo o tipologia, o che contribuiscono in modo particolare alle tradizioni e alla cultura di una data area. Si può trattare, tra l'altro, di edifici di valore storico e culturale, di altre strutture o monumenti di ogni epoca, di reperti archeologici nel sottosuolo, di architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e di strutture che

contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Gli stili di vita, i costumi e le lingue tradizionali costituiscono anch'essi una risorsa storica e culturale che è opportuno conservare.

7. **Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale:** nel contesto del presente dibattito, la qualità di un ambiente locale può essere definita dalla qualità dell'aria, dal rumore ambiente, dalla gradevolezza visiva e generale. La qualità dell'ambiente locale è importantissima per le aree residenziali e per i luoghi destinati ad attività ricreative o di lavoro. La qualità dell'ambiente locale può cambiare rapidamente a seguito di cambiamenti del traffico, delle attività industriali, di attività edilizie o estrattive, della costruzione di nuovi edifici e infrastrutture e da aumenti generali del livello di attività, ad esempio da parte di visitatori. È inoltre possibile migliorare sostanzialmente un ambiente locale degradato con l'introduzione di nuovi sviluppi. Cfr. anche il criterio n. 3 relativo alla riduzione dell'impiego e del rilascio di sostanze inquinanti.

8. **Protezione dell'atmosfera:** una delle principali forze trainanti dell'emergere di uno sviluppo sostenibile è consistita nei dati che dimostrano l'esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell'atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra clorofluocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas di serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future.

9. **Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale:** il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di conseguire uno sviluppo sostenibile è un elemento fondamentale dei principi istituiti a Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, 1992). La consapevolezza dei problemi e delle opzioni disponibili è d'importanza decisiva: l'informazione, l'istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale costituiscono elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Li si può realizzare con la diffusione dei risultati della ricerca, l'integrazione dei programmi ambientali nella formazione professionale, nelle scuole, nell'istruzione superiore e per gli adulti, e tramite lo sviluppo di reti nell'ambito di settori e raggruppamenti economici. E importante anche l'accesso alle informazioni sull'ambiente a partire dalle abitazioni e nei luoghi ricreativi.

10. **Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile:** la dichiarazione di Rio afferma che il coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate nelle decisioni relative agli interessi comuni è un cardine dello sviluppo sostenibile. Il principale meccanismo a tal fine è la pubblica consultazione in fase di controllo dello sviluppo, e in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Oltre a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede un più ampio coinvolgimento del pubblico nella formulazione e messa in opera delle proposte di sviluppo, di modo che possa emergere un maggiore senso di appartenenza e di condivisione delle responsabilità.

11. VERIFICA POSSIBILI EFFETTI SULLA COMPONENTE AMBIENTALE

Il progetto prevede di intervenire seguendo l'attuale tracciato, con l'occupazione di limitate porzioni di aree private. La scelta progettuale appare obbligata in quanto le altre soluzioni ipotizzate, avrebbero creato interferenze con un elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale, da salvaguardare.

Le nuove opere comporteranno un lieve aumento della superficie stradale, rispetto alla rappresentazione in mappa catastale, finalizzato alla formazione di un camminamento pedonale in sede stradale. Verranno, inoltre, implementate e potenziate quelle opere necessarie al sostegno e contenimento della piattaforma stradale ed alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma.

Non si rinvengono, sulla base delle analisi svolte, aumenti di grado di esposizione al rischio o limitazioni irreversibili, ma appare significativo effettuare alcune considerazioni sulle tematiche che possono risultare sollecitate dalla realizzazione dell'infrastruttura.

11.1. Effetti ambientali della variante al PGT

Si è verificata la cartografia del PGT del Comune Gallarate da cui emerge che non ci sono vincoli insistenti sull'area oggetto di trasformazione.

11.2. Consumo di suolo

Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici sovraordinati (PTR e PTCP) alla L.R. n. 31/2014 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale di

consumo di suolo, si possono approvare varianti assicurando un bilancio ecologico del suolo (BES) non superiore a zero.

Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero.

Nell'ambito della pianificazione comunale di Gallarate, alla data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 31/2014 era vigente il PGT divenuto efficace a far data dal 18/05/2011.

La Variante Generale n. 1 del PGT, efficace dal 22/07/2015, ha incluso in ambito agricolo (ex art. 2, comma 1 lett. a), L.R. n. 31/2014) una superficie di 709.880 mq precedentemente destinata dal Documento di Piano ad Ambiti di Trasformazione.

Si ritiene che il consumo di suolo generato dalla Variante in esame, per la trasformazione da aree con destinazione agricola ad aree stradali per circa 250 mq, sia bilanciato, rispetto alle previsioni vigenti al 02/12/2014, dall'inclusione in ambito agricolo di oltre 700.000 mq avvenuta con la Variante Generale n. 1 sopra indicata.

Pertanto, il bilancio ecologico risulta superiore a zero in quanto, rispetto alle previsioni del PGT vigente alla data del 02/12/2014 (data di entrata in vigore della LR 31/2014), gli effetti conformativi della variante del 2015, uniti a quelli della presente variante, consentono di quantificare un complessivo BES di mq 709.630.

Tale valore deriva dal seguente conteggio:

a) Aree trasformate in destinazione agricola (art. 2, comma 1 lett. a), L.R. 31/2014)	709.880 mq
b) Aree che consumano suolo agricolo (art. 2, comma 1 lett. c), L.R. 31/2014)	250 mq
Bilancio ecologico	709.630 mq

11.3. Bilancio idrico

La variante non comporta un incremento del carico insediativo, essendo l'opera pubblica in progetto funzionale all'esistente abitato.

11.4. Viabilità e traffico veicolare

La variante non comporta incremento del flusso veicolare nel quartiere, ma anzi, mira ad una razionalizzazione del traffico veicolare esistente, che, attualmente, presenta criticità di accesso. Come già detto, si evidenzia che tale infrastruttura consentirà una più agevole accessibilità da parte dei mezzi di soccorso alla frazione esistente.

11.5. Esposizione della popolazione all'inquinamento acustico ed elettromagnetico

Non si ravvisano criticità riferite all'aumento di emissioni acustiche derivanti dalla previsione della nuova infrastruttura che, anzi, consentirà di delocalizzare parte dell'attuale traffico veicolare, attualmente obbligato nell'unica strada di accesso alla frazione abitata, nella quale, a causa delle dimensioni geometriche della carreggiata, spesso i conducenti sono costretti ad effettuare manovre in retromarcia nei punti più stretti, con conseguente aumento delle emissioni acustiche (utilizzo del clacson, presenza prolungata a motore acceso sul tratto stradale, ecc.).

11.6. Elementi del paesaggio e del sistema ecologico

In relazione agli obiettivi di salvaguardia degli elementi del paesaggio, si evidenzia come la variante non consenta di individuare elementi di attenzione.

L'intervento in progetto non comporta modifiche alla destinazione d'uso complessiva della zona. Gli interventi di adeguamento del tracciato prevedono limitati movimenti di terra, con modeste altezze dei fronti di scavo e di rilevato, e non modificano in maniera significativa la percezione dell'ambiente, rispetto al tracciato

esistente. I fronti di maggiore altezza saranno rivestiti verticalmente con elementi in pietra, riprendendo la tipologia già presente lungo la Via Giovanni Locarno in prossimità del "Castello di Crenna".

Per quanto riguarda gli impatti legati alla flora e alla fauna presenti nell'area, considerata l'esigua estensione dell'intervento, gli effetti significativi si avranno esclusivamente nella fase di realizzazione delle opere. Relativamente alla flora, si fa presente che una volta eseguite le opere si provvederà a ripristinare la copertura vegetale, mediante la piantumazione di arbusti autoctoni.

Il taglio della vegetazione esistente e le trasformazioni dell'assetto dei suoli, pertanto, non comportano modifiche nella struttura degli ecosistemi locali esistenti e non implica perdita di naturalità.

12. VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI

La valutazione dei possibili impatti generati dall'attuazione degli interventi previsti all'interno della Variante puntuale al PGT può essere sintetizzata come segue:

Matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi, incerti e nulli

Legenda: + probabile impatto positivo, - probabile impatto negativo, +/- incerti, 0 nullo

Intervento variante PGT	Tematiche				
	Consumo di Suolo	Bilancio idrico	Viabilità e traffico veicolare	Inq. acustico	Paesaggio e sistema ecologico
Nuova viabilità	+-	0	+	-	+-

In generale, si può concludere che, per la variante al PGT oggetto del presente Rapporto, non sono ravvisabili impatti negativi o significativi sull'aspetto ambientale.

Si tratta di un intervento capace di garantire una razionalizzazione della rete viaria, garantendo allo stesso tempo una miglioria alla sicurezza dell'ambito di interesse. La sua realizzazione potrà, nel medio periodo, incentivare anche la valorizzazione dell'immagine urbana del NUAF della frazione di Crenna: la migliore accessibilità all'abitato favorirà la conservazione delle funzioni residenziali esistenti, rese più accessibili, e la preservazione delle tipologie edilizie storiche presenti lungo l'attuale direttrice di accesso, valorizzandone i caratteri architettonici locali (riqualificazione delle facciate, ecc.).

Ulteriori possibili impatti positivi riguardano la delocalizzazione di parte del traffico veicolare e la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico.

L'impatto sul paesaggio è stato giudicato, complessivamente, positivo, in quanto produrrà, nel tempo, un miglioramento nel quartiere in esame senza andarne a sconvolgere l'attuale conformazione e naturalità.

13. CONCLUSIONI

Regione Lombardia ha individuato l'ambito di applicazione della VAS al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 11/03/2005, n. 12, mentre le disposizioni attuative sono contenute nella DCR n. VII/351, nella DGR n. VIII/6420, nella DGR n. VIII/10971 e nella DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012 che, all'allegato 1u, riporta il modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS delle Varianti al piano dei servizi e piano delle regole.

Secondo tale modello, le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS.

Anche per tali varianti vale la condizione di contemporanea sussistenza dei requisiti seguenti per essere considerate varianti minori e poter procedere a verifica di assoggettabilità alla VAS:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Si è provveduto a verificare innanzitutto la sussistenza di questi requisiti al fine di poter quindi procedere con la verifica di assoggettabilità alla VAS. In merito a tale verifica si è messo in evidenza come:

- l'individuazione del tracciato viario da inserire nella variante al PGT non prefigura la realizzabilità di interventi previsti dalla vigente normativa sulla VIA;
- il progetto non determina incidenza significativa sui Siti Natura 2000;
- i possibili effetti di tali opere si configurano in generale come positivi;
- il progetto posto in essere nella variante al PGT interessa un areale limitato.

Per la definizione di quest'ultimo criterio, ovvero alla limitata estensione dell'intervento, sono risultate essere utili le specificazioni al riguardo riportate nel manuale "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", della Commissione Europea.

L'analisi effettuata ha permesso di stabilire che, essendo il complesso delle relazioni tra cause, effetti e componenti ambientali generate dalla variante in oggetto, prive di elementi incogniti o, laddove esistenti e significative, nell'insieme di carattere positivo, **la variante stessa non necessita di essere assoggettata alla procedura di VAS.**

L'Autorità Procedente
Il Dirigente
Arch. Marta Cundari
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)